



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)  
"In nome del popolo italiano"

Sentenza

n. XXX/2022 rgl

Svolgimento del processo.

**XXXXX XXXXX**

**(difeso dagli avv. Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi,  
Walter Miceli, Fabio Ganci e Simona Fabbrini)**  
a mezzo ricorso depositato il **14/11/2022**

contro

**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

(che sarà difeso dal funzionario delegato Ernesto Nieri)

esercitava azione giudiziale formulando le seguenti **conclusioni** (ricorso, p. 18, letterali):

*previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Ministero dell'Istruzione alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo*

*nominale di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.*

*In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, condannarsi il Ministero dell'Istruzione al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.*

*Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.*

*IN VIA ISTRUTTORIA (...)"*.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (**conclusioni**, memoria difensiva, pp. 4-5, letterali):

*"Preliminarmente, accertare e dichiarare la maturazione della prescrizione quinquennale; nel merito respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite".*

\*

All'udienza **03/02/2023**, nella causa **n. XXX/2022** rgl sono comparsi davanti al giudice in funzione di giudice del lavoro, coadiuvato dalla dott.ssa XXXX XXXX dell'Ufficio per il Processo:

per la parte ricorrente, l'avv. Simona Fabbrini;

per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il funzionario XXXXX XXXXX in sostituzione del funzionario delegato XXXXX XXXXX.

Il giudice sente le parti, che allo stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.

L'Amministrazione ribadisce le proprie eccezioni di merito, in ipotesi anche la preliminare di merito di parziale prescrizione  
L'avv. Fabbrini ne contesta la fondatezza.

Il giudice tenta la conciliazione della causa.  
Si dà atto del fallimento del tentativo.

Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 20/2/2023 ore 10:15, note autorizzate al 13/2.

All'udienza 20/02/2023, nella causa n. XXX/2022 rgl sono comparsi davanti al giudice in funzione di giudice del lavoro, coadiuvato dalla dott.ssa XXXX XXXXX dell'Ufficio per il Processo:  
per la parte ricorrente, l'avv. Simona Fabbrini;  
per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il funzionario XXXXX XXXXX in sostituzione del funzionario delegato XXXXXX XXXXX.

Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.

Il giudice invita le parti alla discussione e all'esito pronuncia sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).

#### Motivi della decisione.

Il/la docente ricorrente  
durante l'/gli anno/i scolastico/i  
elencati in ricorso **p. 2, cfr. doc. 2 ric.**  
**2016/17, 2017/2018, 2018/19, 2019/20, 2020/21,**  
**2021/22,**  
ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione  
sia in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche  
~~sia per supplenze brevi e saltuarie~~

come da stato matricolare prodotto dall'Amministrazione convenuta.

Afferma il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui previsto dall'art. 1 l. 2015/n. 107 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, negatogli/le dall'Amministrazione convenuta.

\*

Eccezione preliminare di appartenenza del/la docente al personale ATA: infondatezza.

Il/la docente ricorrente risulta appartenere al personale ATA.

Per l'Amministrazione scolastica con il riconoscimento del beneficio a personale tecnico-amministrativo ne risulterebbe stravolta la funzione, trattandosi di personale non correlato all'esercizio della funzione docente.

Se certamente possa apparire più problematico il riconoscimento al personale ATA del beneficio, finalizzato a sostenere *"la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali"*, l'ordinamento ne consente l'inserimento nelle graduatorie degli aspiranti a supplenza in qualità di personale docente e, come tale, l'interessato/a, ove abbia svolto come nel caso concreto funzione contrattualizzata di docente appare meritevole del beneficio, pena discriminazione non consentita da razionale motivo.

\*

L'art. 1, co. 121, l. cit. *"istituisce", "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, (...) nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di*

*pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile".*

*Aggiunge il co. 122: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".*

*Infine, il co. 124 sottolinea, tra altro, che "nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale".*

*In attuazione del co. 122, cit., il d.P.C.M. n. 32313 del 23/9/2015 ha disposto, all'art. 2, che l'importo di € 500,00 annui al titolo in questione possa essere erogato solo ai "docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, periodo di formazione e prova".*

*Coerente la nota ministeriale n. 15219 del 15/10/2015, nel ribadire che la Carta Elettronica docenti è assegnata esclusivamente ai docenti di ruolo e non, invece, ai docenti a tempo determinato.*

Con il successivo d.P.C.M. del 28/11/2016, "Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado" il Governo ha quindi confermato che "la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari" (art. 3).

\*

Alla formazione, definita "leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale" erano dedicati già gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, essenzialmente quale "formazione in servizio", concepita come obbligo dell'Amministrazione "a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" e specularmente diritto "in quanto la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità", un diritto che non sopporta esclusioni, distinzioni, discriminazioni e si attua attraverso percorsi e strumenti molteplici, tra i quali annoverarsi anche la Carta Docente.

L'art. 282 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, "testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", promuove "l'aggiornamento", a "diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso e' inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.

2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo 287.

3. *I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione".*

Anche in questo caso, una platea ampiamente inclusiva, ed un espresso riconoscimento normativo, legislativo, all'"autoaggiornamento", del quale la Carta Docente rappresenta efficace momento di espressione.

E con taglio specificamente orientato alle lavoratrici e lavoratori a tempo determinato, la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, con la clausola 6, al co. 2, prevede che, "*nella misura del possibile*", i datori di lavoro "*dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale*", inserendosi anche la Carta Docente tra queste opportunità.

L'art. 14 della Carta 18/12/2000 dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, cit., eleva "ogni persona" a titolare del diritto, tra altri, "alla formazione professionale e continua", e anche la Carta Docente ne costituisce mattoncino di edificazione.

\*

Il/la docente ricorrente, escluso/a, dalla assegnazione della c.d. Carta Docente, deduce e argomenta pertanto la illegittimità discriminatoria della negazione perseguita del Ministero dell'Istruzione.

\*

Della questione è stato, di recente, investito il Consiglio di Stato, che a mezzo sent. n. 1842 del 16/3/2022 in riforma della sent. del TAR Lazio, Sez. Terza Bis, 2016/n. 7799, ha annullato gli atti impugnati dalle docenti e dai docenti ricorrenti, osservando che la sentenza appellata ricostruisce "un sistema di formazione "a

doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico”. “Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo a causa dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione, e sia, tanto più, con il principio di buon andamento della P.A. che si scontra con l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti”.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che nell’interpretare le norme istitutive della Carta Elettronica docente di cui all’art. 1, co. 121 ss. l. 2015/n. 107 occorre tener conto anche delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, che pongono a carico della P.A. l’obbligo di fornire strumenti, risorse e opportunità, che garantiscano la formazione in servizio, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato.

Il Consiglio di Stato ha pertanto annullato gli atti impugnati, specificamente il d.P.C.M. 23/9/2015 n. 32313, cit., e la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15/10/2015, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dalla assegnazione della cd. “Carta del docente”, *“stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost”* (p. 24 sent.).

Il supremo organo della Giustizia Amministrativa ha espressamente accantonata, per assorbimento, la questione della conformità della esclusione controversa alla normativa dell’Unione Europea (loc. ult. cit.).

Sul tema, di recente è intervenuta la Corte di Giustizia sesta sezione, con ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, che investita della problematica concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1,



comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato:

*"La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".*

Il Ministero dell'Istruzione non ha contestato in fatto l'allegazione del/la ricorrente, né allegato alcun elemento che possa giustificare un diverso trattamento dei docenti assunti con contratto a tempo determinato rispetto ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato, limitandosi essenzialmente a richiamare l'enunciato normativo legislativo e l'interpretazione offertane dalla normativa secondaria.

\*

Eccezione di **prescrizione (parziale)**, proposta dall'Amministrazione: fondatezza.

La Corte costituzionale con la sentenza 1966/ n. 63, ha dichiarato, come è noto, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, c.c. nella parte in cui consente che il termine della prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro.

Successivamente, il giudice delle leggi, con le sentenze 1969/ n. 143 e 1972/n. 174, ha delimitato il principio affermato, stabilendone l'inoperatività in situazioni di stabilità del posto di lavoro, ovvero nei rapporti di pubblico impiego e in quelli garantiti ex art. 1, l. 15 luglio 1966, n. 604 ed ex art. 18, l. 20 maggio 1970, n. 300.

Ebbe a sottolineare la Corte, "la particolare forza di resistenza che caratterizza il rapporto di pubblico impiego esclude che il timore del licenziamento possa indurre l'impiegato a rinunciare ai propri diritti, aggiungendo che anche nei rapporti di lavoro temporaneo l'impiegato è assistito dalle garanzie dei rimedi giurisdizionali contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto" "Secondo l'ordinamento del pubblico impiego, le assunzioni temporanee (che, in linea di principio, sono escluse) hanno carattere precario e la rinnovazione del relativo rapporto non presenta carattere di normalità; la non-rinnovazione costituisce, invece, un evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato" (sent. n. 143 cit.).

"La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (articolo 51, comma 2, D.Lgs nr. 165/2001 ed, alla attualità, articolo 63, comma 2 D.Lgs nr. 165/2001), che in punto di eccezionalità del lavoro a termine (secondo la disciplina speciale dell'articolo 36 D.Lgs nr. 165/2001)" (Cass. SL 2021/n. 35676).

La inapplicabilità del regime di sospensione della prescrizione risultante della sentenza della Corte Costituzionale 1966/n. 63 nei rapporti di lavoro pubblico privatizzato è stata già affermata dalla Cassazione nelle sentenze 2020/nn. 10219, 10220, 11379, 12443, 12503 e 15352, a nche con riguardo all'ipotesi di contratti di lavoro subordinato a termine affetti da nullità.

Si è osservato in questi precedenti che, essendo impedita per legge la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità, del timore del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia ad una parte dei propri diritti.

Il principio del decorso della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro è stato ulteriormente esteso all'ipotesi di contratto di lavoro stipulato con la pubblica amministrazione con la veste formale di lavoro autonomo, di cui sia in seguito accertata la reale natura subordinata, ricorrendo le medesime ragioni in generale evidenziate per il settore del lavoro pubblico privatizzato a termine, concernenti la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela (v. Cass. SL, 2021/n. 35676, cit.).

Ad es. Cass. SL, sent. 2020/n. 15352, ha enunciato ex art. 363, co. 3, cpc, il principio di diritto: "*nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ. che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento*".

Diversamente, nel lavoro privato, anche in tempi recenti Cass. SL. 2022/n. 29981, ribadisce che "*la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza*

dello stesso", e così Cass. SL 2022/n. 26246, "Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro".

Il rilievo che il c.d. bonus carta docente non possa essere considerato elemento della retribuzione – per espressa enunciazione normativa, v. sopra, cit. - e quindi non soggiaccia al termine prescrizionale quinquennale così come previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. non ci appare dirimente.

La prescrizione in materia deve ritenersi di durata quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 4, trattandosi di dazione, *pagamento* comunque periodico, ad anno, sebbene, almeno formalmente, non retributivo.

Si ricostruisce correttamente, come la disciplina speciale imponga al Ministero dell'Istruzione, ed oggi anche del Merito, un preciso obbligo cui corrisponde un diritto del/la docente a vedersi costituire una provvista dalla quale attingere, mediante accesso ad applicazione *web* e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio, in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro, etc.. Il diritto attribuisce quindi al/la docente, la facoltà, non appena gli/le sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo *web* appositamente predisposto a cura del Ministero, di spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre, come si desume dalla formulazione dell'art. 6, co. 6, dPCM 28/11/2016, il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad es., la somma di € 500,00 spendibile dal/la docente in correlazione all'a.s. 2015/2016, che ha inizio l'1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017).

Riterremo l'ampia formulazione del n. 4, dell'art. 2948 c.c., cit., *pagamento*, non incompatibile con il descritto meccanismo

che, senza infingimenti, conduce pianamente alla messa a disposizione di una somma di denaro, periodica, *annuale*, e che evidentemente come tale viene spesa dal/la docente per un acquisto ad oggetto vincolato.

Anche la eventuale richiesta del/la lavoratore/rice – in ipotesi - di risarcimento danni avente ad oggetto un credito da inadempimento contrattuale, soggetto pertanto all'ordinaria prescrizione decennale, ci parrebbe costruzione più artificiosa.

Non riterremo corretto far decorrere la prescrizione del diritto al *bonus* per l'anno scolastico 2016/2017 dal 31/8/2018, vale a dire dalla fine dell'anno scolastico successivo, entro il quale sono disponibili, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate, le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico (art. 6, co. 6, dPCM 28/11/2016 relativo all'“Uso della Carta”).

Interpretazione di questo contenuto ci parrebbe contrastare con l'art. 2935 c.c. (“*decorrenza della prescrizione*”) che fissa il “*cominciare*” della decorrenza prescrizione non dal giorno *fino a quando* il diritto può essere fatto valere, ma *da quando*, “*dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*”, un *alert* temporale di partenza indubbiamente antedatabile, all'inizio dell'anno scolastico di riferimento del beneficio o comunque dal momento in cui è concretamente attribuita, consentita la sua utilizzazione.

Vi è/sono, pertanto, annualità prescritta/e.

\*

Quanto alla introduzione, da parte dell'Amministrazione, di una sorta di decadenza ontologica dal diritto - in quanto strettamente correlato il beneficio ad una annualità scolastica, o al più alla successiva, altrimenti vanificandosi la imprescindibile funzionalità formativa - può obiettarsi che in tal caso assisteremmo, inammissibilmente, alla imposizione di una causa estintiva di un diritto al di fuori di qualsiasi previsione normativa, e al verificarsi di una decadenza, come detto costruita inoltre in via meramente interpretativa, alla quale ha dato causa la stessa Amministrazione debitrice con il proprio orientamento negativo.

P.Q.M.

*in parziale accoglimento della domanda accerta il diritto del/la ricorrente - **XXXX XXXX** - all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici **2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22;***

*e condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione in favore del/la docente ricorrente dell'importo nominale complessivo di euro di € 500,00 per ciascuna annualità per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 2015/n. 107, oltre interessi legali.*

*Compensa per 1/6 tra le parti le spese processuali e condanna il Ministero convenuto al pagamento di 5/6 delle spese processuali, liquidate per l'intero in € **1.314,00** per compensi professionali (scaglione di valore, parametro minimo per studio, fase introduttiva, trattazione e per decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge, oltre € **49,00** per spese (c.u.) con distrazione in favore del/dei procurator/i antistatario/i.*

**Siena, 20/02/2023**

il giudice XXXXX XXXXXX